



DIOCESI DI  
ORVIETO-TODI

Il Vescovo ■

Prot. 286/20-P18

**Oggetto: Annotazione sul registro dei battezzati della volontà di non far più parte della Chiesa cattolica**

In riferimento all'istanza del Sig. [redacted] con la quale si chiede di non essere più considerato membro della Chiesa cattolica,

PREMESSO CHE

- per la Chiesa cattolica il sacramento del battesimo conferisce uno *status* personale indelebile;
- la relativa annotazione negli appositi registri documenta un fatto storico, che come tale non può essere cancellato;
- la Chiesa cattolica, ordinamento giuridico indipendente e autonomo nel proprio ordine, ha il diritto nativo e proprio di acquisire, conservare e utilizzare per i suoi fini istituzionali i dati relativi alle persone dei fedeli, agli enti ecclesiastici e alle aggregazioni ecclesiali;

CONSIDERATO CHE

le premesse sinteticamente richiamate hanno trovato conferma anche in pronunce del Garante per la protezione dei dati personali, nelle quali è chiaramente riaffermato il diritto della Chiesa cattolica alla tenuta dei registri dei battezzati, in piena ottemperanza della legge n. 675/1996;

VISTO

l'art. 2, § 7 del decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana del 30 ottobre 1999 recante "Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza",

SI AUTORIZZA

il parroco della parrocchia di Maria SS. Madre della Chiesa in Ciconia - Comune di Orvieto (TR), ad apporre a margine dell'atto di battesimo di [redacted], ai sensi e per gli effetti della vigente normativa canonica, la seguente annotazione: «In forza del decreto dell'Ordinario diocesano, in data 12 dicembre 2020, si annota che [redacted], nato a [redacted], residente a Orvieto in [redacted], ha manifestato la volontà di non far più parte della Chiesa cattolica».

Si fa presente che l'annotazione di cui sopra comporta per l'interessato le seguenti conseguenze di ordine canonico:

- esclusione dall'incarico di padrino per battesimo e confermazione (cfr. cann. 874 § 1 e 893 § 1);
- necessità della licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio canonico (cfr. can. 1071 § 1, 5°);
- privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (cfr. can. 1184 § 1, 1°);
- esclusione dai sacramenti e dai sacramentali (cfr. cann. 1331 § 1, 2° e 915).

Orvieto, 12 dicembre 2020



Cancelliere  
don Jeremiah Joseph Kelly

